

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2142

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARIA

Presentata il 3 marzo 1965

Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi tempi il Parlamento ed il paese hanno mostrato una particolare sensibilità nei confronti dei mutilati e degli invalidi civili, attraverso la predisposizione di provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento giuridico della Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, nonché all'assistenza sanitaria e alla concessione di un assegno in favore dei minorati fisici e psichici. Dal canto suo il Governo ha assunto l'impegno, di fronte alle Camere, di predisporre, quanto prima, gli strumenti idonei a sollevare, sia pure soltanto economicamente, le condizioni dei mutilati civili.

Non va dimenticato, poi, che nel corso della passata legislatura, fu approvata la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sul collocamento obbligatorio al lavoro e la qualificazione professionale dei mutilati e invalidi civili.

D'altra parte questa numerosissima categoria di infelici merita la più alta considerazione da parte di tutti. Occorre pertanto intervenire per assicurare agli invalidi civili le provvidenze e le agevolazioni già assicurate ad altre categorie di sofferenti, quali i mutilati ed invalidi militari e civili di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio, i ciechi, i sordomuti, i poliomielitici.

Nel quadro di tali provvidenze va collocato il problema dei punteggi preferenziali da attribuire nei concorsi pubblici in favore dei mutilati e invalidi civili.

Com'è noto, la legge 25 giugno 1956, n. 587 prevede talune agevolazioni nei concorsi per il conferimento delle farmacie in favore dei mutilati e invalidi di guerra; in particolare, è stabilito che, ai fini della determinazione del posto in graduatoria, ai concorrenti in godimento di pensioni di guerra sia concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario.

Sembra superfluo qui ricordare i motivi di riconoscenza nazionale che suggerirono di concedere tali agevolazioni in favore di coloro che tanto avevano sofferto e che tanto avevano dato per il proprio paese. Se tali motivi confortarono la predisposizione della citata legge n. 587 del 1956, altre ragioni, altrettanto valide e giustificate sia sul piano morale che su quello sociale, inducono a considerare di estendere quei benefici anche in favore dei mutilati ed invalidi civili.

È stata pertanto predisposta l'unita proposta di legge, il cui articolo unico stabilisce che il punteggio conseguito dal mutilato o invalido civile — la cui capacità lavorativa risul-

ti ridotta di almeno un terzo — ai fini del collocamento nella graduatoria di merito degli aspiranti al conferimento di una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione, sia maggiorato di cinque punti, analogamente a quanto stabilito dalla più volte citata legge

n. 587 del 1956 in favore dei mutilati ed invalidi di guerra.

Confidiamo pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno accordare il loro consenso e la loro approvazione al provvedimento che ci onoriamo sottoporre al loro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, per la determinazione del posto nelle graduatorie dei concorsi per il conferimento delle farmacie rese vacanti o di nuova istituzione, sono estesi ai mutilati e invalidi civili, la cui capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo.